



STATUTO
Associazione di promozione sociale "Forme Vitali"
Ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo
Settore

Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata "Forme Vitali". Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n°117 – Codice del Terzo Settore e s.m.i.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo Settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione di promozione sociale ha la sede legale in via Edelweiss n°30/A nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con la deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

Art. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per i seguenti scopi:

- promozione del benessere psicofisico della persona in contesti individuali e di gruppo;
- promozione sociale sul territorio finalizzato alla crescita del benessere collettivo e individuale;
- promozione della collaborazione con professionisti, enti e servizi sul territorio che perseguono, a loro volta, finalità affini, collegate e collaterali;
- ampliare gli orizzonti professionali di educatori, insegnanti e operatori sociali per acquisire nuove metodologie di lavoro;
- promozione di luoghi di incontro nell'ottica di favorire una solidarietà comunitaria;
- ampliare la conoscenza e la pratica delle arti espressive e della cultura artistica e letteraria in genere in contesti sociali, clinici e riabilitativi.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

D. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

I. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117;

L. Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

S. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;

H. Ricerca scientifica e di particolare interesse sociale.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- organizzare e promuovere incontri di terapie espressive, artiterapie, terapie non convenzionali e tutte le diverse terapie di recente scoperta che mirano alla promozione del benessere

psicofisico della persona. Di seguito se ne elencano alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo: arteterapia, danzamovimentoterapia, musicoterapia, teatro terapia, ortoterapia, scrittura creativa e autobiografica;

- attività culturali e promozione di eventi: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, corsi per bambini, giovani ed adulti, mostre, meeting, tavoli di lavoro, ricerche, workshops, laboratori, manifestazioni, eventi tematici, gruppi di lettura;
- attività formative: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti e operatori socio-sanitari;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, giornali, libri, opuscoli, riviste, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche relative alle artiterapie ed espressive;
- consulenze e sostegno educativo, psicoterapico e scolastico;
- istituzione di gruppi di ricerca, confronto e studio;
- promozione e attività di sensibilizzazione mediante *social network* ed emittenti radio regionali;
- attività di collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione sociale e culturale;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- attività varie in linea con i principi e gli scopi dell'Associazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Art. 3 (Associati)

Sono associati tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione e che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e risultino in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Possono essere soci le organizzazioni private: esse partecipano all'associazione nella persona di un loro rappresentante.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati dopo il versamento della quota associativa annuale.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato. Le quote associative non sono trasmissibili.

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
- dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Art. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'Art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

Art. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 7 (Assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'associazione ha meno di 500 associati e di 5 associati se ne ha più di 500. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando sia necessaria su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto al voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il programma delle attività per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti e deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;

- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo coopterà i candidati non eletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'APS e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni di potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci e le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- presenta e delibera le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali, in linea con le finalità istituzionali dell'Associazione;
- presenta e delibera le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- si occupa di redigere progetti e organizzare raccolte fondi e iniziative.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.

Art. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente;

- presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- l'aggiornamento del registro dei soci;
- la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- la tenuta del registro delle entrate e delle uscite.

Art. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

Art. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 13 (Libri Sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;

- il libro dei cespiti.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al Dlgs del 3 luglio 2017 n.117 – Codice del Terzo settore.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci.

Seguono le firme:









